

Comune di Acri

Provincia di Cosenza

Ordinanza n. 182

Del 19/3/2020

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati in c/da Policaretto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006.

IL SINDACO

Preso atto della nota n. 249 prot. 08.01.09 del 6 marzo 2020 pervenuta a questo Ente da parte della Stazione di Acri della Regione Carabinieri Forestale "Calabria" dalla quale si evince l'accertamento della violazione alla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti, di cui all'art. 192 del D.lgs 152/2006, su una porzione di terreno sita in località "Policaretto" contraddistinto al foglio 137 part n. 83 del N.C.T. di proprietà della Società FONTI Policaretto della sila srl con sede in San Vincenzo la Costa;

attualmente la Fonti Policaretto della sila srl con sede in San Vincenzo la Costa è oggetto di procedura fallimentare iscritta al numero 31/2010 per il quale è stato nominata Curatore fallimentare l'Associazione Professionale Concordia con sede in via F.Acri n. 3 87100 Cosenza (P.I. 03075120786) in pers del l.r.p.t. l'Avv. Enrico Fiertler;

Considerato che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intero sito versa in condizioni di precarietà ambientale sicuramente non procrastinabile nel tempo, rappresentando rischio di inquinamento per suolo, sottosuolo, acque superficiali, sotterranee ed aria;

Considerato inoltre il periodo di massima pericolosità incendi, vista l'inflammabilità dei rifiuti è necessario ed urgente emettere ordinanza di rimozione dei rifiuti in questione e di ripristino dello stato dei luoghi;

Ritenuto configurarsi le fattispecie previste dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs 152/2006 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e sottosuolo;

Visto l'art. 192 comma 3 del D.Lgs 152/2006, il quale impone : *"a chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate"*;

Visto l'art. 192 comma 4 del D.Lgs 152/2006 il quale impone: *"...Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,*